



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Decreto n. X/2022
Standard tecnici locomotive da manovra

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

VISTA la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, con particolare riferimento all'articolo 16, comma 2, lettera a), che prevede che l'ANSFISA promuova il riordino, sovrintenda all'emanazione di norme tecniche e standard e vigili sulla loro applicazione;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante attuazione della direttiva UE 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

VISTO il Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

CONSIDERATO che nel campo di applicazione della Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) relativa al sottosistema "Materiale Rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto passeggeri", emanata con il Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 e s.m.i., non vi rientrano le locomotive da manovra;

VISTO il Decreto ANSF n. 1/2015 del 28 gennaio 2015 "Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui Impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano";

TENUTO CONTO degli esiti dell'attività svolta da questa Agenzia relativamente a quanto previsto al



punto 15.4.2 “Emissioni inquinanti – Locomotive di tipo B” dell’Allegato al Decreto ANSF n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, che non hanno permesso l’individuazione di valori di riferimento medi per il parco locomotive da manovra di tipo B già autorizzate, data l’eterogeneità dei dati pervenuti e la mancanza di un criterio uniforme di calcolo;

CONSIDERATO che la materia “Emissioni inquinanti” non è di specifica competenza di ANSFISA;

CONSIDERATO l’accordo quadro stipulato con l’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) e con l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” (ITAE) del CNR, assunto con prot. ANSFISA n. 0029854/2021 del 23/12/2021, per la qualificata e necessaria collaborazione in attività di supporto per l’analisi delle emissioni di inquinanti sulle locomotive da manovra autorizzate, per le quali occorre approfondire metodi e strumenti di misurazione, al fine di paragonarli con quelli dello Stage I della Direttiva 97/68/CE precedentemente presi a riferimento, nonché per la ricognizione dello stato del parco locomotive autorizzate anche allo scopo di individuare le locomotive che maggiormente si discostano dai valori medi ed introdurre eventuali provvedimenti mitigativi atti a ridurre l’inquinamento;

VALUTATO pertanto, che i requisiti del monitoraggio delle “Emissioni inquinanti” potranno essere eventualmente stabiliti solo in esito all’attività di cui al precedente considerato, al fine di individuare una metodologia di monitoraggio delle emissioni relative al parco delle locomotive da manovra circolanti, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti;

TENUTO CONTO della tempistica intercorsa dall’approvazione Decreto ANSF n. 1/2015 del 28 gennaio 2015 e del mutato contesto normativo nel quale sono inseriti i procedimenti amministrativi rivolti al rilascio delle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, ricadenti sotto la responsabilità dell’Agenzia;

CONSIDERATO il ritorno di esperienza e le criticità evidenziate dagli attori coinvolti e dall’Agenzia;

TENUTO CONTO della necessità di applicare il presente decreto a tutte le locomotive destinate ad effettuare servizio di manovra nelle località di servizio dell’intero sistema ferroviario italiano di cui al Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

VISTA la nota ANSF prot. n. 001766 del 17/02/2017 avente ad oggetto le “tipologie di movimenti ammesse nel sistema ferroviario italiano”;

VISTA la nota ANSFISA prot. n. 0005471 del 24 marzo 2021, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Decreto ANSF n. 1/2015 del 28 gennaio 2015;

VISTE le “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” n. 1/2019 Rev. 1 del 24/07/2020;

VISTO il Decreto ANSFISA n. 1/2021 con il quale sono state apportate modifiche al punto 4.4.5 “Comando del freno di stazionamento” dell’allegato 1a al Documento Nazionale di Riferimento “Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli” adottato con il Decreto ANSF n. 1/2016;

VISTE la nota di questa Agenzia prot. *****/2022 del **/**/2022 con cui è stata inviata, per la



consultazione pubblica, agli operatori ferroviari la bozza di standard tecnici “Locomotive da manovra”;

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai vari operatori ferroviari a seguito della consultazione pubblica formalizzata con nota ANSFISA prot. *****/2022;

AL FINE di disciplinare i processi di autorizzazione di messa in servizio delle locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell’ambito delle località di servizio del sistema ferroviario italiano;

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5 novembre 2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;

CONSIDERATO il quadro normativo tecnico nazionale e comunitario vigente;

CONSIDERATO l’obiettivo di perseguire l’armonizzazione degli standard tecnici e di sicurezza applicabili all’intero sistema ferroviario italiano e, ove praticabile, l’armonizzazione del quadro normativo nazionale con quello comunitario;

RAVVISATA la necessità di allineare la norma nazionale di cui trattasi al quadro normativo comunitario;

DECRETA

Articolo 1

Emanazione standard tecnici relativi alle locomotive da manovra

1. Sono emanati gli “Standard tecnici locomotive da manovra” riportati nell’allegato al presente decreto.

Articolo 2

Locomotive da manovra

1. Una locomotiva da manovra è un’unità di trazione progettata per l’impiego esclusivo nelle località di servizio per l’effettuazione dei movimenti di manovra, così come definiti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato da questa Agenzia.



Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle locomotive di cui all'art. 2.

Articolo 4

Disposizioni per l'applicazione

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le locomotive di cui all'art. 2, per le quali viene presentata istanza di autorizzazione di messa in servizio, devono essere conformi ai requisiti tecnici definiti in allegato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. Le locomotive indicate come Tipo B ai sensi del decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, per le quali è stata presentata, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione di messa in servizio di tipo, potranno essere autorizzate nel rispetto del previgente decreto.
3. Per le locomotive indicate come Tipo B ai sensi del decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0 per le quali è stata presentata, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, istanza di impegno preliminare secondo quanto riportato nelle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche" n. 1/2019 Rev. 1 del 24/07/2020, le istanze di autorizzazione di messa in servizio di tipo devono essere presentate entro e non oltre il 25/01/2025, previa conformità ai requisiti di cui ai punti 8 e 11 dell'allegato al presente decreto. Per le suddette locomotive di Tipo B, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell'allegato al presente decreto, si applica quanto stabilito nel decreto ANSFISA n. 1/2021.
4. Le istanze per il rilascio di autorizzazioni di messa in servizio di veicoli conformi ai rispettivi tipi di locomotive da manovra autorizzate ai sensi del decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, indicate come Tipo B, potranno essere presentate entro e non oltre il 25/01/2025.
5. In ogni caso, l'autorizzazione di messa in servizio delle locomotive da manovra di cui al presente decreto non costituisce titolo per circolare in quanto l'effettivo utilizzo dei veicoli è subordinato alla effettuazione da parte dell'Impresa Ferroviaria di una valutazione del rischio specifica (integrazione in sicurezza) che tenga conto delle caratteristiche degli impianti delle località di servizio fornite dal Gestore dell'Infrastruttura e dei veicoli, al fine di definirne le relative condizioni di utilizzo così come disciplinato nel Capitolo 2 dell'allegato al presente decreto.
6. Le mitigazioni individuate a seguito della valutazione di rischio di cui sopra dovranno essere riportate in apposita prescrizione di esercizio da emettere a cura dell'Impresa Ferroviaria per l'effettiva messa in servizio dei veicoli nelle singole località di servizio.

Articolo 5

Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore



1. Il decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0 del 28 gennaio 2015 è abrogato fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.
2. Tutte le locomotive da manovra autorizzate nel rispetto del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0 dovranno essere rese conformi ai requisiti tecnici di cui ai punti 8 e 11 dell'allegato entro il 31/12/2028, fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3. Per tali locomotive, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell'allegato al presente decreto, si applica quanto stabilito nel decreto ANSFISA n. 1/2021.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

L'AGENZIA